COMUNE DI ACATE

PROVINCIA DI RAGUSA

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA

2013-2015

COMUNE DI ACATE PROVINCIA DI RAGUSA

Bilancio di Previsione 2013 Bilancio pluriennale 2013 - 2015

Il bilancio che viene presentato all'esame del Consiglio Comunale è stato predisposto secondo le norme contenute nel D.L.vo 267/2000.

Lo schema utilizzato è quello approvato con D. P. R. 31/01/1996 n.194.

Il Bilancio è stato redatto in termini di competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità e pareggio finanziario.

L'unità elementare del bilancio è la risorsa per l'entrata, mentre per la spesa è l'intervento.

Nella struttura del nuovo bilancio si elencano N. 32 servizi e N. 10 funzioni che di fatto il nostro Ente utilizza.

Nel bilancio pluriennale i programmi di intervento sono stati determinati in n°.10, pari al numero delle funzioni utilizzate.

Gli interventi in ogni singolo servizio sono 9, così distinti:

- 1 Personale
- 2 Acquisto di materia prima e/o beni di consumo
- 3 Prestazioni di servizi
- 4 Godimento di beni di terzi
- 5 Trasferimenti
- 6 Interessi passivi ed oneri finanziari
- 7 Imposte e tasse
- 8 Oneri straordinari della gestione corrente
- 9 Ammortamento di esercizio

Il servizio 01-08 sotto la denominazione "altri servizi" comprende due interventi aggiuntivi:

- 10 Fondo di svalutazione crediti
- 11 Fondo di riserva
- Il Bilancio è composto di due parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa.
- Le entrate sono ripartite in 6 titoli, raggruppate secondo la fonte di provenienza.
 - Il Titolo l° è costituito dalle entrate tributarie.
- Il Titolo II° dalle entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici.
 - Il Titolo III° è costituito dalle entrate extratributarie.
- Il Titolo IV° raggruppa le entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti.
 - Il Titolo V° comprende le entrate derivanti da accensioni di prestiti.
 - Il Titolo VI° è costituito dalle entrate da servizi per conto terzi.

La parte spesa è suddistinta in 4 Titoli:

- Il Titolo I° riquarda le spese correnti.
- Il Titolo II° riguarda le spese in conto capitale.
- Il Titolo IIIº riguarda le spese per rimborso di prestiti.
- Il Titolo IV° riquarda le spese per servizi per conto terzi.

1) Entrate tributarie

Analisi delle risorse più significative.

Le entrate tributarie costituiscono il 46,11 % delle entrate correnti del Comune (Tit. I° - III°).

Le entrate tributarie derivano dall'applicazione dei seguenti tributi:

- a) Imposta comunale sugli Immobili/ IMU
- b) imposta sulla pubblicità e pubbliche affissioni
- c) TOSAP
- d) addizionale energia elettrica (dal 1° aprile 2012 il Decreto Monti stabilisce che tale somma venga incassata dalla Regione e poi trasferita ai Comuni)
- e) TARSU
- f) Addizionale Comunale Irpef., come da delibera di C.C. n.65 del 25/11/2013.

Imposta municipale propria (IMU)

L'imposta municipale propria è stata istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, nonché i terreni incolti.

L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota d'imposta così come deliberata dal Consiglio Comunale con propria delibera n.78 del 08/10/2012, e come modificata ed integrata con delibera consiliare n.67 del 25/11/2013.

La previsione di competenza del gettito del tributo è pari a € 1.800.000,00.

L'IMU dà un gettito pari al 47,99 % delle entrate tributarie del Comune.

Nella previsione di competenza è prevista, altresì, in bilancio un'entrata per ICI anni arretrati quantificata in via presumibile in € 250.000,00 per avvisi di accertamenti e liquidazioni relativi agli anni 2008 e successivi per rettifica ed iscrizioni a ruolo per il recupero coattivo di somme accertate non ancora pagate dai contribuenti.

Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani

Visto l'art. 5, comma 4 *quater*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, introdotto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124, che testualmente dispone:

«4 -quater . In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 201 del 2011,

convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.».

Il comune di Acate si è avvalso della facoltà di cui sopra, e pertanto ha optato per il regime TARSU, come da delibera del Consiglio Comunale n.63 del 25/11/2013.

Per la TARSU, istituita con D.L.vo 507/93 è stato previsto uno stanziamento di competenza di €. 1.380.000,00 che costituisce il 36,79% delle entrate tributarie del Comune, come da tariffe approvate dal Consiglio Comunale con delibera n.66 del 25/11/2013.

<u>Titolo II° - Contributi e trasferimenti correnti. Analisi delle risorse più significative.</u>

I contributi e/o trasferimenti da parte dello Stato che risultano iscritti nel bilancio di previsione riguardano le somme per "Contributo minor gettito IMU" ed il "contributo sviluppo investimenti" che con i trasferimenti della Regione costituiscono il 44,45% delle entrate correnti del Comune.

1) Trasferimenti dello Stato

Dai dati pubblicati dal Dipartimento di Finanza Locale in data 05/11/2013 del DPCM sul Fondo di Solidarietà Comunale, si evince che la "quota ceduta per alimentare il F.S.C. 2013, ai sensi dell'art. 1 c.380 della L.228/2012" è pari ad -€.792.784,09, e la somma a debito a valere sul fondo, a carico del Comune di Acate è pari ad -€.506.951,69.

Da tale comunicazione risulta evidente, non solo un azzeramento totale dei trasferimenti erariali, a cui va ad aggiungersi una riduzione del gettito IMU 2013 che va iscritta in bilancio al lordo delle quote di alimentazione del fondo di solidarietà che vanno contabilizzate tra le spese correnti.

Il Fondo di solidarietà è finanziato per oltre due terzi dai Comuni dalle quote indicate nel provvedimento normativo e tali importi vanno trattenuti dall'Agenzia delle Entrate sui riversamenti di dicembre c.a.

Secondo il Ministero dell'Interno l'IMU va iscritta al lordo di entrambe le quote di alimentazione del fondo che vanno contabilizzate tra le spese correnti. Tale procedura di fatto evidenzia chiaramente che la somma per IMU netta che il Comune di Acate di fatto stanzierà in bilancio sarà pari ad €.1.800.00,00 che decurtata dalla quota di alimentazione al fondo di solidarietà per ad €.1.299.735,78 di fatto incasserà in termini di liquidità un IMU 2013 netta pari ad €.500.264,00.

Si evidenzia la progressiva riduzione fino al completo azzeramento negli anni dei trasferimenti dello Stato in attuazione del federalismo fiscale, infatti, dal 2011 al 2013.

Per l'esercizio 2013 si prevede che gli altri contributi dello Stato ammontino ad € 1.497.311,00 come da comunicazione ufficiale del Ministero dell'Interno aggiornata al 05/11/2013 per "Contributo minor gettito IMU" e "contributo sviluppo investimenti".

2) Trasferimenti della Regione

I trasferimenti correnti della Regione per il 2013 sono stati quantificati in via presuntiva in € 1.132.000,00 escludendo il trasferimento previsto per il trasporto alunni pendolari di € 180.000,00. E gli altri contributi a specifica destinazione.

Le somme trasferite dalla Regione Siciliana a destinazione vincolata si intendono utilizzare come di seguito indicate:

SPESE CORRENTI

4. Comini contential a contentamentalli.	<u>Previsioni</u>	
 Servizi scolastici e socio-assistenziali: a) Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi (Funzione 04) b) Servizi di assistenza e beneficenza (funzione 10) 	485.553,00 477.009,00	
Contributo Regione per ammortamento Mutuo		
	42.447,00	
Contributo Regione per fuoriuscita personale LSU	193.000,00	
Contributo Regione per miglioramento servizi Vigili Urbani	21.000,00	
Contributo Regione per PUC	29.527,00	
Totale	1.248.536,00	

La differenza, pari ad €. 116.536,00 è finanziata in bilancio sia nella parte corrente che nella parte investimenti, come prescrive la l.r.29/12/03, n. 21.

Titolo III° - Entrate extratributarie

Tra le entrate extra - tributarie hanno rilevanza i seguenti servizi:

Gestione Acquedotto

La situazione previsionale per l'esercizio 2013 è la seguente:

1 Costi di esercizio

	Personale	€	134.000,00
	Spese di funzionamento del servizio enel	€	25.000,00
	Spese di funzionamento del servizio	€	2.500,00
	Canone affitto pozzi	€	266.000,00
	Man. Servizio idrico integrato	€	15.000,00
		€	442.000,00
2	Ricavi d'esercizio		
•	Proventi del canone idrico	€	334.484,00

• Percentuale di copertura: 75,68%

Entrate correnti - Titolo I° - II° - III°

Le entrate correnti previste nel bilancio di previsione 2013 ammontano a € 8.132.361,00.

Spese correnti

Le spese correnti sono distribuite nei seguenti interventi:

<u>Intervento</u>		<u>Previsioni</u>	<u>%</u>
01 Personale	€	2.400.361,00	29,34
02 Materie prime e/o beni di consumo	€	245.423,00	3,00
03 Prestazioni di servizi	€	2.869.421,00	35,07
04 Godimento beni di terzi	€	39.209,00	0,48
05 Trasferimenti	€	1.939.557,00	23,71
06 Interessi passivi	€	197.171,00	2,41
07 Imposte e tasse	€	144.452,00	1,77
08 Oneri straord. della gestione corrente	€	124.400,00	1,52
10 Fondo Svalutazione Crediti	€	221.000,00	2,70
11 Fondo di riserva	€	0,00	0,00
Totale	€	8.180.994,00	100,00

Per quanto riguarda i servizi a domanda individuale, gli stessi sono di seguito specificati e vengono riportati gli importi previsti per la parte "Entrata" e per la parte "Spesa":

Numero			Totale	T	otale
progressivo	Descrizione del servizione)	Entrate	S	pese
1	Refezione scolastica	Euro	30.000,00	Euro	144.000,00
2	Spurgo pozzi	Euro	5.000,00	Euro	0,00
3	Trasporti funebri	Euro		Euro	3.000,00
4	Altri servizi	Euro	1.000,00	Euro	1.000,00
	Totali	Euro	36.000,00	Euro	148.000,00
	Tot. Col. 3 x 100 =	_	<u>0,00 x 100</u> 8.000,00	=	24,32%

SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

3.1 – CONSIDERAZIONI GENERALI E MOTIVATA DIMOSTRAZIONE DELLE VARIAZIONI RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

<u>Programmazione generale e funzioni del Comune – Attività programmatoria e competenze funzionali.</u>

La programmazione, nel suo complesso, costituisce il logico e moderno sviluppo degli obiettivi fissati e raggiunti nel precedente esercizio, calibrati e adeguati in relazione alle ulteriori e sopravvenute esigenze della collettività locale in rapporto ai vincoli normativi esistenti.

L'amministrazione, persegue, quindi, una politica di programmazione politico/finanziaria delle attività nell'ambito delle funzioni che la legge, direttamente o indirettamente, ha assegnato a questo comune. La lettura dei programmi di spesa indicati sia nel bilancio triennale che nella relazione previsionale e programmatica nasce dalla preventiva valutazione di quali siano ed in cosa consistano le competenze attribuite all'ente locale.

Le funzioni tipicamente esercitate dal comune, pure riportate dalla vigente normativa in materia contabile, si suddividono in 12 distinte funzioni all'interno delle quali convivono gruppi di attribuzioni ed attività generalmente omogenee fra di loro. L'elenco delle competenze funzionali richiamate dall'ordinamento finanziario e contabile è il sequente:

- Amministrazione, gestione e controllo;
- Giustizia che l'ente non gestisce
- Polizia locale;
- Istruzione pubblica;
- Cultura e beni culturali;
- Sport e ricreazione;
- Turismo:
- Viabilità e trasporti;
- Territorio e ambiente;
- Interventi sociali;
- Sviluppo economico;
- Servizi produttivi- che l'ente non gestisce.

La programmazione comunale è contenuta nei seguenti atti:

- 1. Piano delle opere pubbliche per il triennio 2013/2015
- 2. Piano regolatore generale
- 3. Piano d'edilizia economico popolare
- 4. Piano degli insediamenti produttivi
- 5. Piano di recupero
- 6. Piano del commercio

I "Programmi" coincidono con le diverse "Funzioni" del Comune.

Obiettivi degli organismi gestionali dell'Ente

Gli obiettivi sono gli elementi che individuano il risultato che l'Amministrazione intende perseguire nel corso dell'esercizio avvalendosi dell'attività intrapresa dai responsabili dei servizi. Le finalità dell'esercizio sono la descrizione dell'accordo raggiunto tra il potere politico e la direzione tecnica che si fonda, in ogni caso, nella scelta di obiettivi realistici e realizzabili, che devono tenere conto anche delle disposizioni normative emanate.

In particolare la disciplina del "patto di stabilità" per il triennio 2013-2015 è regolata dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) riproponendo, con alcune modifiche, la normativa prevista dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Le regole del patto di stabilità per l'anno 2013 si applicano a:

- Province:
- Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- Comunità montane (e comunità isolane) con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
- A decorrere dall'anno 2013, come disposto dal comma 1, dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011 sono soggetti al patto anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti.

CRITERI GENERALI

LE NUOVE REGOLE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'OBIETTIVO

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 propone, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista (assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti).

I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

Si ribadisce che tra le operazioni finali non sono da considerare né l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione né il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'inserimento nell'ambito del saldo del patto di stabilità interno dell'avanzo di amministrazione non è consentito in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati in esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

Ai fini del concorso di ogni ente alla manovra complessiva del comparto, il valore del saldo finanziario obiettivo per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 è ottenuto moltiplicando la media degli impegni di spesa corrente registrati nel periodo 2007-2009, desunti dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per i predetti anni dai commi 2 e 6 del richiamato articolo 31 della legge di stabilità 2012, come modificati, rispettivamente, dai commi 432 e 431 dell'articolo unico della legge di stabilità 2013.

Le percentuali per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono pari a 14,8%, per il triennio 2013-2015.

Ogni ente dovrà conseguire, quindi, un saldo, calcolato in termini di competenza mista, non inferiore al valore così determinato, diminuito dell'importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali operata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 (articolo 31, comma 4, legge n. 183 del 2011), quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in 500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.

Di seguito vengono illustrate in maniera dettagliata le modalità di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici.

<u>DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI PER GLI ANNI 2012-2013- 2014</u>

Il comma 2, lettere a), b) e c), dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 prevede che, per il triennio 2013-2015, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2007-2009, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante:

Anno 2013	Biennio 2014-2015
14 8%	14,8%
	Anno 2013 14,8%

Come per l'anno scorso, nelle celle indicate con le lettere (a), (b) e (c) dei richiamati allegati, è inserito l'importo degli impegni di spesa corrente registrato, rispettivamente, negli anni 2007, 2008 e 2009.

Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi "provvisori" per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra.

Si ribadisce che, ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2013 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione (ad esempio, dalle spese sostenute dall'ente capofila non è esclusa la quota di spesa gestita per conto degli altri enti locali, etc.). Inoltre, poiché le percentuali indicate sono tali da garantire il concorso alla manovra degli enti locali per il triennio 2013-2015 nella misura quantificata dalle disposizioni vigenti, al fine di salvaguardare i saldi obiettivo di finanza pubblica, non possono essere prese in considerazione richieste di rettifica amministrativa di eventuali errori di contabilizzazione effettuati nei documenti di bilancio di anni passati (2007, 2008, 2009) e, quindi, anche nei relativi certificati di conto consuntivo che abbiano effetti sul calcolo del saldo obiettivo. È, altresì, da escludere la possibilità di modificare i dati riportati nei certificati di bilancio già presentati che devono restare conformi ai dati di cui ai relativi atti di bilancio.

Fase 2: determinazione del SALDO OBIETTIVO AL NETTO DELLA RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI

Il successivo comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 dispone che il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2, dell'articolo 14, del decreto legge n. 78 del 2010.

Il calcolo dell'obiettivo, sterilizzato dagli effetti della riduzione dei trasferimenti, è effettuato automaticamente dalla procedura e visualizzato nelle celle (p), (q) e (r). Si ottiene così il saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti.

In proposito, occorre segnalare che il citato comma 2 dell'articolo 14 prevede che le riduzioni dei trasferimenti per le province ed i comuni siano ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell'interno.

Per l'anno 2011 la riduzione dei trasferimenti è stata attuata con il decreto del Ministro dell'interno 9 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010. Le riduzioni previste a decorrere dal 2012 sono attuate con il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n 66 del 19 marzo 2012, e con il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2012.

A seguito dell'esclusione, dal calcolo delle predette riduzioni delle spettanze dei comuni, dei contributi in conto capitale assegnati direttamente ai comuni beneficiari disposta dall'articolo 6, comma 15-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, le riduzioni delle risorse per i comuni sono state aggiornate con decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012.

Fase 3: determinazione del SALDO OBIETTIVO in base alla "virtuosità"

Gli obiettivi definiti con le Fasi 1 e 2 sono validi sino alla data di emanazione del richiamato decreto interministeriale, di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, in base al quale sono annualmente individuati gli enti "virtuosi" e gli enti "non virtuosi".

In particolare, gli enti locali sono ripartiti in due classi di virtuosità sulla base dei parametri individuati dal comma 428 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dal comma 429 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013, agli enti locali che risultano collocati nella classe dei virtuosi è attribuito, per l'anno 2013, un saldo obiettivo, espresso in termini di competenza mista, pari a zero.

I maggiori spazi finanziari concessi agli enti virtuosi sono compensati dal maggior concorso richiesto agli enti non virtuosi. Per evitare che a questi ultimi siano attribuiti obiettivi di difficile realizzazione, il comma 6, dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 431, dell'articolo 1, della legge di stabilità 2013, introduce una clausola di salvaguardia in base alla quale il contributo aggiuntivo richiesto agli enti locali non virtuosi non può essere superiore all'1% della spesa media registrata nel triennio 2007-2009.

La definizione dei richiamati parametri di virtuosità, nonché il riparto degli enti nelle due classi di virtuosità e i criteri adottati sono individuati, ai sensi del citato comma 2, dell'articolo 20, del decreto legge n. 98 del 2011, come modificato dall'articolo 1, comma 428, della legge di stabilità 2013, con decreto annuale del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tale decreto ripartisce gli enti nelle summenzionate classi di virtuosità per il solo anno di riferimento e non per tutto il triennio 2013-2015. Pertanto, relativamente agli anni 2014 e 2015, si ritiene opportuno, in via prudenziale, che tutti gli enti assumano l'obiettivo massimo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale.

Sono state, quindi, previste due sottofasi. Con la prima, la fase 3-A, sono individuati gli obiettivi da attribuire nel triennio 2013-2015 agli enti locali non virtuosi. Con la successiva fase 3-B, relativa agli enti locali virtuosi, viene

rideterminato l'obiettivo 2013, mentre quelli del biennio successivo sono posti pari a quello degli enti non virtuosi.

Per l'anno 2013, come disposto dall'ultimo periodo del comma 2, dell'articolo 31, della legge n. 183 del 2011, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, il concorso di ciascun ente al contenimento dei saldi di finanza pubblica è determinato individuando l'obiettivo di ciascun ente in base alla spesa corrente media sostenuta nel periodo 2007-2009, secondo le modalità indicate alle fasi 1 e 2. Al riguardo, si richiama l'attenzione sulla circostanza che tale obiettivo risulterà inferiore a quello che sarà successivamente attribuito agli enti locali che risulteranno, sulla base del più volte citato decreto, non virtuosi. Ciò premesso, si suggerisce che, ai fini della redazione del bilancio di previsione (che ai sensi del comma 18, dell'articolo 31, della legge di stabilità 2012, deve essere approvato garantendo il rispetto delle regole che disciplinano il patto), sia considerato, in via prudenziale, come obiettivo del patto, il saldo programmatico previsto per gli enti non virtuosi e cioè calcolato applicando le percentuali massime di cui al comma 6 del citato articolo 31. Ovviamente, una volta emanato il decreto sulla virtuosità sarà operata la riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi e l'eventuale rideterminazione delle percentuali, di cui al citato comma 2, dell'articolo 31, per gli enti non virtuosi.

Nell'ultima sottofase 3-C, è definita la riduzione prevista per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Il comma 3-bis dell'articolo 20 del decreto legge n. 98 del 2011, introdotto dall'articolo 1, comma 429, della legge di stabilità 2013, ripropone, infatti, anche per il 2013, la riduzione, per un importo complessivo di 20 milioni di euro, degli obiettivi dei predetti enti da attribuire secondo le modalità che saranno definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

Fase 4: determinazione del SALDO OBIETTIVO 2013 rideterminato (Patti di solidarietà)

L'obiettivo individuato con le prime tre fasi è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto di solidarietà fra enti territoriali (Patto regionalizzato verticale e orizzontale e patto nazionale orizzontale).

La legge di stabilità 2013 ha riproposto per il 2013:

- 1. la disposizione recata dal comma 17, ultimo periodo, dell'articolo 32 della legge di stabilità 2012 in materia di "Patto regionalizzato verticale ed orizzontale" di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010 (articolo 1, comma 433, lettera c) della legge di stabilità 2013);
- 2. il cosiddetto patto verticale incentivato, previsto sia per i comuni che per le province, in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidità per estinzione dei debiti (articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge di stabilità 2013).

Resta, inoltre, vigente il cosiddetto patto nazionale orizzontale di cui all'articolo 4-ter del decreto legge n.16 del 2012.

Il saldo obiettivo 2013 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle prime tre fasi e la variazione dell'obiettivo determinata in base al Patto di solidarietà. L'applicazione calcolerà automaticamente il valore obiettivo per il 2013, rideterminato sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, per i patti regionalizzati, e sulla base delle comunicazioni di questo Ministero per il patto nazionale orizzontale.

Fase 5: riduzione del SALDO OBIETTIVO

Gli obiettivi così definiti possono essere ulteriorimente ridotti in base a quanto disposto sia dal comma 122, dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e sia dal comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95.

Il citato comma 122 dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno, in base a criteri definiti con il medesimo decreto e per un importo commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione, agli enti locali che non raggiungono l'obiettivo del patto di stabilità interno, operata a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio di cui alla lettera a) del comma 26, dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché sui trasferimenti erariali destinati ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna.

In base all'articolo 1, comma 384, della legge di stabilità 2013, per gli anni 2013 e 2014 la sanzione verrà applicata a valere sul fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Infine, un'ulteriore riduzione dell'obiettivo programmatico è prevista dal comma 6-bis dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 che per i comuni soggetti al recupero da parte del Ministero dell'interno delle risorse non utilizzate ai sensi del medesimo comma 6-bis, prevede un miglioramento dell'obiettivo programmatico di un importo pari al recupero effettuato.

RIFLESSI DELLE REGOLE DEL PATTO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO

Come già previsto dalle disposizioni ordinamentali vigenti in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, il comma 18 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce, al fine di una puntuale pianificazione delle misure di contenimento da attuare, che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

Non rilevano le previsioni di voci di spesa o di entrata che non sono considerate nel saldo obiettivo o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali di impegno e quindi validi ai fini del patto quali, ad esempio, gli stanziamenti relativi al fondo di ammortamento e al fondo svalutazione crediti. Ovviamente, l'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio.

Tale disposizione mira a far sì che il rispetto delle regole del patto di stabilità interno costituisca un vincolo all'attività programmatoria dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare in sede di approvazione di bilancio.

L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l'ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza¹. A tale scopo, il legislatore dispone che l'ente alleghi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli

¹ Si è pronunciata in tal senso anche la Sezione della Corte dei conti della Lombardia con la deliberazione n. 233 del 2008 ed il parere n. 421 del 2010.

aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Tale prospetto è conservato a cura dell'ente medesimo e non deve essere trasmesso a questo Ministero.

Si rammenta che il prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, non è meramente dimostrativo di poste di bilancio, ma è finalizzato all'accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilità interno. Esso, pertanto, pur non incidendo in maniera diretta sul bilancio, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatorio complessivo adottato dall'ente².

Con riferimento, inoltre, alla gestione finanziaria, si fa presente che l'eventuale sforamento dei vincoli del patto di stabilità interno può essere oggetto di verifica da parte della magistratura contabile, al fine di segnalare il possibile scostamento agli organi elettivi dell'ente, in modo che possano intervenire in tempo utile per porre rimedio.

A tal fine si allega il prospetto di calcolo sopra descritto, con i dati del Comune di Acate (vedi allegato)

_

² Al riguardo si segnala il parere espresso dalla Corte dei conti della Lombardia n. 547 del 2009.

Per quanto sopra riportato, il Bilancio di previsione 2013, nonché il Bilancio pluriennale per il triennio 2013 – 2015, sono stati predisposti tenendo conto dei superiori vincoli prevedendo nei rispettivi esercizi finanziari le giuste risorse ed interventi che si ritiene saranno effettuate in tali esercizi finanziari sempre nel rispetto dei limiti imposti.

MECCANISMO SANZIONATORIO PER MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Parimenti gli enti locali della regione Siciliana e della regione Sardegna sono assoggettati alla riduzione dei trasferimenti erariali nella medesima misura. La norma precisa che la sanzione in questione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. In caso di incapienza dei predetti fondi, l'ente è tenuto a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509 (denominato "versamento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011, riferite al mancato rispetto del patto di stabilità interno"), articolo 2 (denominato "somme versate da parte dei comuni e delle province").

In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013. In particolare, il comma 128 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno è effettuato a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso.

In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, il successivo comma 129 prevede che, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201³, e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. Con cadenza trimestrale, gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Si segnala, inoltre, che l'articolo 1, comma 384, della legge n. 228 del 2012 prevede che per gli anni 2013 e 2014, le disposizioni vigenti in materia di sanzioni che richiamano il fondo sperimentale di riequilibrio o i trasferimenti erariali in favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna si intendono riferite al

³ Il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

fondo di solidarietà comunale istituito dal comma 380 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013.

Da ultimo, si precisa che, nel caso di irrogazione della sanzione per lo sforamento del patto di stabilità interno 2011, con le modalità previste dal comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 – nella formulazione anteriore alla modifica apportata dall'articolo 4, comma 12-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 –, l'articolo 8, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, stabilisce che il riferimento al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo si intende riferito all'ultima annualità delle certificazioni al rendiconto di bilancio acquisita dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle scadenze previste dal decreto di cui al comma 2 del predetto articolo 161. Nel caso in cui l'ente locale soggetto alla sanzione, alla data in cui viene comunicata l'inadempienza da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non abbia trasmesso la predetta certificazione al rendiconto di bilancio, il riferimento è all'ultima certificazione acquisita alla banca dati del Ministero dell'interno.

b) Il limite agli impegni per spese correnti che non possono essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Si sottolinea che le predette spese sono identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente (per l'anno 2013, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità 2012, non è possibile impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nel triennio 2010-2012, così come risultano dal conto consuntivo dell'ente senza alcuna esclusione).

Qualora la sanzione relativa alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio dovesse dare luogo, per incapienza del predetto fondo, ad un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il predetto versamento, imputato al Titolo I della spesa dell'ente locale, rileva ai fini della determinazione del saldo finanziario di riferimento dell'anno in cui la sanzione è comminata, ma non contribuisce a definire il limite della spesa corrente in attuazione della sanzione di cui alla presente lettera b). Al riguardo, occorre precisare che il versamento all'erario non può essere escluso dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno perché altrimenti si verificherebbe una situazione di iniquità nei confronti degli enti che, avendo capienza nei trasferimenti, vedono ridotte le proprie entrate con conseguente effetto diretto sul patto.

c) Il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno dell'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il divieto non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento, che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

In considerazione dei quesiti pervenuti sulla materia, appare opportuno chiarire le seguenti fattispecie:

- 1) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato all'Istituto di credito dalla regione (contributo totale), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio della regione;
- 2) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato dall'ente locale medesimo (con contributo totale o parziale della regione), le somme per il pagamento delle rate e il debito sono iscritti nel bilancio dell'ente locale;
- 3) se il prestito è contratto dall'ente locale e rimborsato pro-quota dall'ente locale medesimo e dalla regione, ciascuno dei due enti iscrive nel proprio bilancio le somme occorrenti per il pagamento della quota di rata a proprio carico e la corrispondente quota di debito.

Costituiscono, invece, operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale.

Costituisce, altresì, operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando l'ente prevede di riscattare il bene al termine del contratto. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto). Pertanto, un ente che non ha rispettato il patto di stabilità interno per il 2012 non può ricorrere all'indebitamento nel 2013 anche se ha adottato la deliberazione di assunzione prima del 2013 e così via.

Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di project financing che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento.

d) Il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto⁴. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione.

Si evidenzia che analoga sanzione è prevista – in caso di mancato rispetto della norma recata dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento delle dinamiche di crescita della spesa di personale – dall'articolo 1, comma 557-ter della citata legge.

Si evidenzia, altresì, che il divieto di assunzione, per effetto dell'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112⁵ e successive modificazioni, sussiste per tutti gli enti in cui il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia pari o superiore al 50 per cento.

In merito a tale ultima disposizione, si sottolinea come – per effetto della norma recata dall'articolo 20, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 2011 – per il calcolo di tale rapporto debbano considerarsi anche le spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, puntualmente individuate dalla citata norma⁶.

Nel contesto regolativo delineato, in un'ottica di sistema, si conferma quanto già affermato nella circolare n. 15 del 2010 dello scrivente, in ordine alla

⁴ Preme sottolineare che, al di là dello specifico richiamo normativo, la continuazione dei procedimenti di stabilizzazione deve considerarsi preclusa a tutti gli enti, dopo l'entrata in vigore della norma recata dall'art. 17, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2009

⁵ Il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2003, n. 133.

⁶ Si rinvia sul punto – in ordine alle modalità applicative della disposizione – alla deliberazione n. 14/AUT/2011 della Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie.

riconducibilità alla spesa di personale degli enti locali delle spese sostenute da tutti gli organismi variamente denominati (istituzioni, aziende, fondazioni, ecc.) caratterizzati da minore autonomia rispetto ad un organismo societario e che non abbiano indicatori finanziari e strutturali tali da attestare una sostanziale posizione di autonomia rispetto all'amministrazione controllante;

e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Si segnala, infine, che la sanzione in parola si applica ai soli amministratori in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione dei vincoli del patto di stabilità interno.

Con riferimento alla durata delle sanzioni, si ritiene opportuno ribadire che le stesse si applicano per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno. Conseguentemente, il mancato rispetto del patto 2013 comporterà l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2014 e così via.

Si segnala che, a decorrere dal 2010, non si applica il disposto di cui all'articolo 77-bis, comma 22, del decreto legge n. 112 del 2008. Pertanto, per gli enti che nel 2011 non hanno rispettato il patto di stabilità interno, gli effetti finanziari positivi derivanti dalle sanzioni concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

ALLEGATO "A" ALLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2013

Sezione 6. Considerazioni finali sulla coerenza dei programmi rispetto ai Piani Regionali di sviluppo, ai Piani Regionali di settore, agli atti programmatici della Regione.

6.1- Valutazioni finali della programmazione.

La presente relazione previsionale e programmatica vuole illustrare la programmazione finanziaria attraverso la quale l'Amministrazione comunale di Acate intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi di governo nell'anno 2013.

Tale programmazione, quindi, attraverso i progetti in cui si sostanzia, dà concretezza alla strategia politica ed economica dell'Amministrazione indicandone gli obiettivi, sia con riferimento alle necessità ordinarie ed essenziali da assicurare nell'attualità, sia in prospettiva futura per le politiche d'investimento, che mirano a porre le basi per un miglioramento delle condizioni socio economiche e di vivibilità della nostra città, anche nel medio e lungo periodo.

L'obiettivo principale che anche nel bilancio 2012 si intende perseguire, è quello del mantenimento dei livelli di efficienza e di efficacia dei servizi nel rispetto del principio di economicità fissato dalla legge. Tuttavia, ancora una volta vanno segnalate le difficoltà e gli ostacoli incontrati in quest'opera, a causa dei crescenti vincoli giuridico – contabili imposti dalla penalizzante normativa statale, con i vari vincoli della recente legge finanziaria, che lungi dal semplificare la gestione amministrativa dell'Ente, spesso l'appesantiscono, assegnando sempre nuove incombenze alla già oberata struttura burocratica sempre più legata agli adempimenti sempre più dettagliati connessi al Patto di Stabilità.

Viste le continue riduzione dei trasferimenti erariali e regionali, si continua a seguire una importante strategia della lotta all'evasione, segnatamente per il recupero delle entrate in sofferenza sia dell'acquedotto che dell'ICI, strategia che nel corso degli ultimi anni hanno fatto registrare rilevanti risultati in termine di maggiori entrate, tali da coprire la crescita dei costi per il mantenimento dei servizi indispensabili.

Il bilancio predisposto, nel dettaglio, vuole continuare a tutelare le fasce più deboli, continuando a garantire la prestazione dei vari servizi di tipo sociale ed assistenziale già attivati negli anni precedenti, proseguendo nella politica di valorizzazione del territorio e delle sue specificità agricolo - turistico – culturale che questo Comune ha saputo mantenere nel corso degli ultimi anni.

In materia di personale, si è proceduto alla stabilizzazione del personale LSU dell'Ente, che dal 14/10/2010 si è visto trasformare il contratto di diritto privato a contratto a tempo indeterminato part-time al 50%, e che entro dal 1° gennaio 2012 è stato esteso di ulteriori tre ore settimanali, nel rispetto del mantenimento della spesa del personale complessiva e nel rispetto della normativa sul contenimento della stessa.

In un'ottica di miglioramento strutturale, è stata programmata l'acquisizione di un'opera pubblica d'importanza rilevante. Per l'urgente necessità è stato previsto di ricorrere al credito pubblico, prevedendo l'assunzione con la Cassa DD. PP. di n. 1 mutuo di €550.000,00, per l'acquisizione dell'immobile dell'ex Istituto S. Cuore del nostro Comune, da approvarsi in Consiglio Comunale.

In conclusione va sottolineato che la programmazione finanziaria proposta ha cercato di ottimizzare le risorse disponibili rispetto ai molteplici fabbisogni della comunità acatese, mirando ad allocare tali risorse soprattutto nei servizi indispensabili, preferendo, perché costretti, per il momento, a prevedere stanziamenti negli interventi per spese necessarie ed obbligatorie con l'obiettivo di reperire ulteriori fondi necessari a realizzare altri servizi e gli importanti investimenti programmati.